

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 258/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 127 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Filippo BERTI, e della società CALCIO CALDIERO TERME SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

Filippo BERTI, all'epoca dei fatti amministratore unico munito dei poteri di rappresentanza della società Calcio Caldiero Terme S.r.l.

- 1) violazione del disposto di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto prescritto dal Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21.12.2023 per avere lo stesso fatto in modo che la società Calcio Caldiero Terme S.r.l., per la stagione sportiva 2024 - 2025, nonostante quanto dichiarato in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2024 – 2025, non rispettasse l'impegno a partecipare con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Under 17 alle competizioni giovanili così come previsto dal Comunicato Ufficiale 140/A del 21.12.2023, Titolo III), lettera A), punto 1), sub e);
- 2) violazione del disposto di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto prescritto dal Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21.12.2023 per avere lo stesso fatto in modo che la società Calcio Caldiero Terme S.r.l., per la stagione sportiva 2024 - 2025, nonostante quanto dichiarato in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2024 – 2025, non rispettasse l'impegno a partecipare con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Under 15 alle competizioni giovanili così come previsto dal Comunicato Ufficiale 140/A del 21.12.2023, Titolo III), lettera A), punto 1), sub e);
- 3) violazione del disposto di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto prescritto dal Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21.12.2023 per avere lo stesso fatto in modo che la società Calcio Caldiero Terme S.r.l., per la stagione sportiva 2024 - 2025, nonostante quanto dichiarato in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2024 – 2025, non rispettasse l'impegno a partecipare con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Esordienti ai tornei delle categorie di base maschili o miste delle categorie Esordienti (Under13 o Under12) o Pulcini (Under11) così come previsto dal Comunicato Ufficiale 140/A del 21.12.2023, Titolo III), lettera A), punto 1), sub f);
- 4) violazione del disposto di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto prescritto dal Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21.12.2023 per avere lo stesso fatto in modo che la società Calcio Caldiero Terme S.r.l., per la stagione sportiva 2024 - 2025, nonostante quanto dichiarato in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2024 – 2025, non rispettasse l'impegno a partecipare con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Pulcini ai tornei delle categorie di base maschili o miste delle categorie Pulcini (Under11 o Under10) o Primi Calci così come previsto dal Comunicato Ufficiale 140/A del 21.12.2023, Titolo III), lettera A), punto 1), sub f);;

CALCIO CALDIERO TERME SRL, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per gli atti e comportamenti posti in essere dal proprio legale rappresentante all'epoca dei fatti, sig. Filippo Berti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva,

formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Filippo BERTI,
 - Società CALCIO CALDIERO TERME SRL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Filippo BERTI;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Filippo BERTI,
 - € 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda per la società CALCIO CALDIERO TERME SRL;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 DICEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina